

Convegno 9 marzo 2022 Roma, Senato della Repubblica

**LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE:
SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA TUTELA DELLA
BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI**

di Maria Vittoria Ferroni
Sapienza Università di Roma

1. Vorrei concentrarmi sulla parte della riforma che riguarda la biodiversità (con cui si intende la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che costituiscono la biosfera) e verificare la formula sull'interesse delle future generazioni, in quanto la protezione della biodiversità e delle reti ecosistemiche implica la capacità oggi di saper guardare lontano.

2. La modifica dell'articolo 9 della Costituzione appare un cambiamento di paradigma in quanto l'ambiente e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, considerata anche la collocazione tra i primi dodici articoli della Costituzione, sono elevati a principio fondamentale. Inoltre la loro tipica connotazione sotto il profilo della multidimensionalità, complessità e mutevolezza nel tempo li rendono un oggetto la cui tutela si realizza non tanto tramite lo strumento dei diritti bensì soprattutto per mezzo delle politiche legislative e delle azioni amministrative. L'articolo 9 della Costituzione costituirà guida, presidio, limite e vincolo delle scelte legislative di rango primario e secondario.

La scelta del legislatore di incorporare dal termine "ambiente" la "biodiversità" e gli "ecosistemi", in aggiunta alla scelta di mantenere il "paesaggio" (già utilizzato dai padri costituenti nel 1947) sembra la soluzione più convincente perché, potendo riguardare oggetti plurimi diversi, potenzialmente anche tra di loro in conflitto, è molto opportuno che ne vengano declinate le principali componenti introducendo i consolidati riferimenti giurisprudenziali (nazionali ed europei) sulla biodiversità e gli ecosistemi. In tal senso la riforma sembra felicemente riconoscere il consolidamento formale di approdi già raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale la cui certezza esce rafforzata.

3. Sotto altro profilo la riforma costituzionale con l'inserzione della tutela degli ecosistemi e della biodiversità recepisce la forte spinta internazionale ed europea che esorta a porre al centro delle politiche pubbliche la necessità di protezione della biodiversità, anche nell'interesse delle future generazioni (formula aperta) quale punto di partenza per politiche pubbliche e leggi

evolutive. L'inserimento della biodiversità si situa in un contesto di centralità e di necessità di tutela della medesima che deriva da una presa di coscienza globale, europea e nazionale di un'emergenza legata ad un elevatissimo tasso di perdita di biodiversità (il tasso attuale di estinzione della biodiversità sarebbe di oltre dieci volte superiore al limite planetario con un'accelerazione che potrebbe condurre entro fine secolo ad un tasso di circa cento volte superiore al limite planetario).

4. La modifica dell'articolo 9 della Costituzione dispiega conseguenze immediate sul codice dell'ambiente (D.lvo. 3 aprile 2006, n. 152). Infatti l'articolo 3 *bis* del codice dell'ambiente (D.lvo. 3 aprile 2006, n. 152) che riguarda i principi generali in materia di tutela dell'ambiente stabilisce che "I principi posti dalla presente parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in materia di tutela dell'ambiente adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario". Tuttavia il codice dell'ambiente non si occupa in modo approfondito della tutela della biodiversità e degli ecosistemi. E' una lacuna il fatto che esso non contenga nemmeno i principi della legislazione in materia di interventi a protezione della natura (Legge quadro 394/1991 e normative di recepimento della direttiva habitat e direttiva "uccelli") che costituiscono una disciplina settoriale posta al di fuori del codice dell'ambiente. Peraltro la normativa che ha recepito la direttiva "uccelli", la Legge n.157 del 1992, è anche (e soprattutto) la norma che disciplina l'attività venatoria, tanto che è comunemente definita la 'legge sulla caccia'. Quindi sarebbe altamente consigliabile in prima battuta, una riscrittura ed integrazione del codice dell'ambiente che colmi questo aspetto ed inserisca almeno i principi fondamentali della tutela della biodiversità. In alternativa sarebbe auspicabile una legge nazionale sulla protezione della biodiversità.

5. Sarebbe stato opportuno inserire nella riforma Costituzionale la formulazione di un principio di integrazione delle esigenze di tutela degli ecosistemi e della biodiversità in tutte le politiche ed azioni pubbliche degli enti della Repubblica. Proprio come è avvenuto per la politica ambientale dell'Unione Europea, si tratta di una materia che deve essere considerata e tutelata in tutte le altre politiche comunitarie e nazionali quali ad esempio agricoltura e foreste, disciplina della caccia e della pesca, sistema delle reti transeuropee. Basti pensare alle conseguenze che comporta l'uso intensivo dell'agricoltura e dell'allevamento di animali da cibo, la deforestazione, i tracciati delle linee aeree, di navigazione, ferroviarie e autostradali; come pure l'aumento del consumo di suolo nelle aree urbane ed in quelle a vocazione turistica spesso situate nelle zone montane o lungo le coste.